



Un settore problematico della logica: la logica deontica

articolo di Alessandro Pizzo*

Da recenti studi specialistici è emerso come la logica deontica sia un settore controverso e, sotto molti aspetti, problematico della logica in generale. Si tratta di un'acquisizione importante ai fini della ricerca filosofica, se non altro perché impone un ripensamento critico dei fondamenti medesimi della logica in quanto parte integrante della filosofia.

In questa sede s'intende presentare quelli che, a nostro parere, sono i principali risultati delle ricerche sulla logica deontica e alcune riflessioni che da tempo sto conducendo sulla stessa tematica. La vasta letteratura a disposizione ha suscitato l'esigenza di individuare più precisamente i fondamenti filosofici della logica deontica, vale a dire determinarne le condizioni di possibilità. Per raggiungere tale risultato risulta di primaria importanza trovare la configurazione che si ritiene più adatta alla logica deontica onde evitare la sua stessa problematicità.

In tal modo, a mio parere, si delinea l'orizzonte problematico all'interno del quale ha senso porsi una questione fondamentale: 'è possibile' la logica deontica? La ragione principale di questa impostazione è dovuta alla particolare ottica assunta, un'ottica di 'filosofia della logica', in forza della quale vengono presi in considerazione i problemi filosofici suscitati dalla logica deontica. Sebbene non ci sia accordo su un'ottica di 'filosofia della logica', soprattutto in contrasto con l'ottica solitamente preferita di 'logica matematica', l'impostazione da me seguita prende spunto dalle considerazioni svolte da Susan Haack, secondo la quale:

The business of philosophy of logic, as I understand it, is to investigate the philosophical problems raised by logic-as the business of the philosophy of science is to investigate the philosophical problems raised by science, and of philosophy of mathematics to investigate the philosophical problems raised by mathematics.¹

* Alessandro Pizzo è Dottore di Ricerca in Filosofia c/o Università degli Studi di Palermo.

¹ S. Haack, *Philosophy of Logics*, Cambridge University Press, Cambridge 1978, p. 1.

Tale opinione va però corretta con la ricognizione compiuta in tempi più recenti da Giaretta secondo il quale:

Genericamente la filosofia della logica è la riflessione filosofica che riguarda la logica, ma ci sono due modi molto generali di intendere tale riflessione: come analisi e giustificazione delle nozioni presupposte o assunte come oggetto di studio dalla logica oppure come discussione epistemologica sulla natura e il ruolo della logica.²

Pertanto, si potrebbe asserire che a differenza della logica matematica, la filosofia della logica si occupa di prendere in considerazione le possibili questioni filosofiche generate dal “lavoro logico”. Seguendo sicuramente l’opinione della Haack, Giaretta s’incarica di distinguere tra una «filosofia della logica»³, consistente in un «filosofare intorno alla logica»⁴, e una «logica filosofica»⁵, consistente nella «specificazione delle forme logiche di enunciati e argomenti del linguaggio naturale»⁶. Tuttavia, appare una direzione che conduce lontano dalle finalità del presente scritto. Così, bisogna aggiungere la seguente asserzione di Mugnai:

il carattere “filosofico” della *logica filosofica* non consiste nell’uso di strumenti diversi da quelli della logica matematica “non filosofica”.⁷

A cambiare è lo scopo perseguito, la finalità prefissa: non dare luogo a formalizzazioni delle enunciazioni, possibilmente filosofiche, ma sviscerare le questioni filosofiche che le formalizzazioni logiche possono comportare. Il problema di una possibile distinzione tra 'filosofia della logica' e 'logica filosofica' si lega alla diversità culturale degli ambienti del discorso filosofico. Infatti, una differente opzione culturale indirizza in un verso specifico il significato del lemma ‘logica’. Come sostiene D’Agostini:

L’equivocità del termine *logica* in filosofia è un’evidenza relativamente indiscussa. Anche nei contesti più familiari al significato istituzionale, logica significa tuttora molte cose, non tutte coerentizzabili. In particolare una fondamentale divergenza sembra regnare tra coloro che usano il termine in senso non tecnico, non specifico (logica nel senso neokantiano di metodologia, dottrina del metodo, o teoria della ragione), e coloro che lo utilizzano in modo canonico, ammettendo la completa identificazione di «logica» e «logica formale», e spesso negando l’autonomia metodologica di una «logica filosofica» (questa sarebbe cioè non altro che un’applicazione della logica matematica a contesti di rilevanza tradizionalmente «filosofica»⁸).

In particolar modo,

«Logica» per la tradizione trascendental-dialettica e per la filosofia che più o meno direttamente vi si collega ha in particolare due significati degni di essere considerati separatamente: designa la teoria dell’inferenza valida (dunque il significato che viene poi ereditato dalla logica come disciplina

² P. Giaretta, *Filosofie della logica*, in L. Floridi (a cura di), *Linee di ricerca*, SWIF, 2003, p. 124.

³ Ivi, p. 129.

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Supra*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ M. Mugnai, *Logica modale e mondi possibili*, in L. Floridi (a cura di), *Linee di ricerca*, SWIF, 2003, p. 676.

⁸ F. D’Agostini, *Logica del nichilismo. Dialettica, differenza, ricorsività*, Laterza, Roma–Bari 2000, p. 90.

autonoma) e la teoria del «logico», ossia l'indagine sugli oggetti del pensiero puro (concetti, numeri, categorie, strutture, idee).⁹

Mentre:

Nella tradizione analitica, per «logica» senza ulteriori specificazioni si intende senz'altro logica formale (...) l'idea di «logica filosofica» sopravvive nelle seguenti varianti: a) locuzione impropria di «filosofia della logica», ossia: riflessione informale sulla semantica formale, sulla natura degli operatori logici e il loro legame con il linguaggio naturale, sui problemi in largo senso «filosofici» sollevati dai formalismi e dal loro uso; b) applicazione degli strumenti della logica formale (standard o non-standard) ad argomenti tradizionalmente detti «filosofici» (...); c) esplicazione delle strutture del linguaggio naturale; d) «filosofia del pensiero».¹⁰

In posizione equidistante da questi due fondamentali significati assunti dalla considerazione filosofica intorno alla logica, il metodo adottato dalla presente ricerca consiste nell'esaminare filosoficamente la logica deontica, al fine di individuare il suo criterio di possibilità, ossia trovare i suoi fondamenti teoretici.

Stabilire se la logica deontica sia possibile 'è' un problema filosofico dato che rinvia alla necessaria ricerca di un suo 'fondamento'¹¹. Stabilire quale possa esserne l'orizzonte di senso, vuol dire non solo stabilire che la logica deontica 'sia possibile', ma 'anche in che termini' lo sia. Infatti, come sostiene Ross:

Che la logica deontica sia possibile è oggi generalmente riconosciuto ma divergono ampiamente le opinioni sull'interpretazione dei suoi valori e le sue relazioni con la logica degli indicativi.¹²

In questa opinione è possibile già avere sentore della problematicità di questo settore della logica: è sì una logica, ma il suo significato appare problematico dato che non ha nulla a che vedere con il significato generalmente assunto dalla logica enunciativa e/o proposizionale, dalla quale pure deriva.

Per poter individuare il fondamento della logica deontica è, però, necessario stabilire prima 'cosa essa sia', quale ne sia la 'definizione' in virtù della quale risulta ben determinato il suo specifico oggetto di studio.¹³ Si presenta, quindi, la necessità di affrontare una questione definitoria: stabilire cosa sia la logica deontica. Non si tratta di una questione meramente terminologica, ma di un rinvio alle differenti e numerose proposte di definizione che, nel corso del tempo, gli autori hanno offerto¹⁴. D'altra parte, non è corretto ritenere che la definizione della logica deontica sia qualcosa di neutrale, ossia un qualcosa con effetti nulli. Al contrario, dare una 'definizione' della logica deontica,

⁹ Ivi, p. 95.

¹⁰ Ivi, p. 99.

¹¹ La cui assenza, in un certo qual modo, può essere considerata una delle cause delle problematiche della logica deontica. Cfr. G. Sartor, *Informatica giuridica. Un'introduzione*, Giuffrè, Milano 1996, p. 87.

¹² A. Ross, *Direttive e norme*, Comunità, Milano 1978, p. 214.

¹³ Cfr. L. Åqvist, *Interpretations of Deontic Logic*, "Mind", 290, 1964, p. 246 e sgg. B. Hansson, *An Analysis of Some Deontic Logics*, "Noûs", 1969, pp. 373-398.

¹⁴ Cfr. A. Pizzo, *Che cos'è la logica deontica?*, in "L'inattuale", Numero Giugno 2007, (raggiungibile all'indirizzo: http://www.inattuale.net/articoli_pdf/logica_deontica.pdf off-line; ora in http://www.filosofico.net/inattuale/logica_deontica.htm).

piuttosto che un'altra, significa dire cosa essa sia e, di conseguenza, anche come la s'intenda trattare. Infatti, in genere, la definizione di qualcosa è

*la chiarificazione di una parola (o di un simbolo) ottenuta attraverso la relazione tra questa, che rappresenta ciò che è da definire (definiendum), e un gruppo di simboli o segni, che sono ciò che definisce (definiens), i quali hanno un significato noto.*¹⁵

Una prima definizione di logica deontica, sulla quale si è registrato il maggior consenso possibile da parte dei vari autori, è quella di considerare la disciplina come uno studio delle condizioni di correttezza del 'ragionamento normativo'¹⁶. È, in effetti, una definizione che prende spunto dal significato dei due termini che vengono congiunti nella locuzione che dà nome alla disciplina: (1) 'logica' e (2) 'deontica'. Il termine (1) è inteso, anche qui con differenze d'accenti talvolta significative, come individuare una disciplina che studia le 'condizioni di correttezza del ragionamento' (le condizioni in forza delle quali un ragionamento può essere considerato corretto)¹⁷. Infatti,

definiamo la logica a partire da quelli che secondo molti (ancorché non tutti) sono il suo oggetto principale e il suo scopo. *La logica è la disciplina che studia le condizioni di correttezza del ragionamento.* Il suo scopo è dunque elaborare criteri e metodi, attraverso i quali si possano distinguere i ragionamenti *corretti*, detti anche *validi*, da quelli *scorretti*, o *invalidi*.¹⁸

Il termine (2), pur con varie interpretazioni confliggenti, è inteso individuare l'ambito di "quanto" (p.e. 'stati di cose'; 'comportamenti') può essere qualificato in termini normativi, secondo la qualificazione che ne possono fornire i 'concetti deontici'. Prima di andare oltre, è bene definire quali siano tali concetti. Essi sono: 'obbligo'; 'permesso'; 'divieto'; 'indifferente'. Ma anche in questo caso non vi è univocità. Infatti, Incampo ne indica altri: 'obbligatorio'; 'proibito'; 'permesso'; 'facoltativo'; 'imperativo'; 'indifferente'¹⁹. Mentre Conte indica i seguenti: 'obbligatorio'; 'vietato'; 'permesso'; 'facoltativo'²⁰.

¹⁵ A. Gilardoni, *Logica e argomentazione. Un prontuario*, Mimesis, Milano, 2005, p. 59.

¹⁶ Cfr. Y. U. Ryu-R. M. Lee, *Defeasible Deontic Reasoning: A Logic Programming Model*, in J. J. Ch. Meyer-R. J. Wieringa, *Deontic Logic in Computer Science. Normative System Specification*, John Wiley and Sons, Chichester, 1993, p. 225: «deontic logic, also called logic of norm or logic of obligation, refers to a study of the normative use of language in which statements of “it is obliged...”, “it is permitted ...”, etc. occur». Cfr. Z. Ziemba, *Deontic Logic*, Appendice a: Z. Ziemiński, *Practical Logic*, PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa-Dordrecht, 1976, p. 360: «every deductive system containing propositional formulae in which the following constants make their appearance: ‘it is obligatory that’, ‘it ought to be that’, ‘it is forbidden that’, ‘it is permitted that’». Cfr. L. M. M. Royackers, *Extending Deontic Logic for the Formalisation of Legal Rules*, Kluwer, Dordrecht, 1998, p. 13: «a branch of philosophical logic involving reasoning about norms». Cfr. H. Prakken, *Logical Tools for Modelling Legal Arguments. A Study of Defeasible Reasoning in Law*, Kluwer, Dordrecht, 1997, p. 283: «logic of deontic modalities, such as ‘obligatory’, ‘forbidden’ and ‘permitted’».

¹⁷ Cfr. M. Frixione, *Come ragioniamo*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 9: «tra le discipline che studiano il ragionamento, la logica è la disciplina normativa per eccellenza: essa specifica a quali condizioni un ragionamento deduttivo risulta logicamente corretto». Cfr. G. Sartor, *Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione*, Clueb, Bologna, 1992, p. 362 quando si legge che: «La logica si propone di fornire strumenti per l'analisi del linguaggio e del ragionamento».

¹⁸ F. Berto, *Logica. Da zero a Gödel*, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 3.

¹⁹ Cfr. A. Incampo, *Sul fondamento della validità deontica. Identità contraddizione*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 259.

²⁰ Cfr. A. G. Conte, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Giappichelli, Torino 1962, p. 10.

Il ragionamento normativo è, allora, l'articolazione, secondo uno 'schema inferenziale', di un insieme di enunciazioni all'interno delle quali operano concetti normativi (p.e. 'obbligo'; 'permesso'; 'facoltà'; 'divieto').²¹

Tuttavia, la presenza di tali concetti consente di superare l'iniziale definizione, elaborata sulla base dell'analogia con la definizione classica di 'logica', riformulandola in termini differenti: la logica deontica 'è lo studio del comportamento (logico) dei concetti normativi ('obbligatorio'; 'permesso'; 'vietato'; 'facoltativo'; etc.) all'interno del 'discorso normativo' considerato nei termini della logica enunciativa²². Ciò significa che la 'logica deontica' prende in esame il 'linguaggio' all'interno del quale è possibile catturare il comportamento dei 'concettinormativi'²³. Come sostiene infatti von Wright:

There are the deontic modes or modes of obligation. These are concepts such as the obligatory (that which we ought to do), the permitted (that which we allowed to do), and the forbidden (that which we must not do) (...) the deontic modes hardly at all been treated by logicians. In the present paper an elementary formal logic of the deontic modalities will be outlined.²⁴

Il logico di origini finlandesi è unanimemente considerato il fondatore della logica deontica. Infatti, come afferma Hansson: «Modern deontic logic began with a seminal paper by Georg Henrik von Wright (1951)».²⁵

Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo Poli: «l'atto di nascita della moderna logica deontica è costituito da un articolo di Georg Henrik von Wright pubblicato nel 1951»²⁶.

Un'ulteriore conferma viene data da Emiliani secondo il quale:

con la pubblicazione dell'articolo *Deontic Logic* von Wright dava il suo primo contributo alla logica deontica, vale a dire alla applicazione della logica moderna all'analisi del discorso e dei concetti normativi.²⁷

D'altra parte, la stessa storia della logica pare mostrare il desiderio di estendere la considerazione formale ben oltre gli angusti limiti del linguaggio ordinario, prendendo in considerazione per l'appunto anche il sentimento morale. Come sostiene McCord:

²¹ Cfr. D. Føllesdal-R. Hilpinen, *Deontic Logic: An Introduction*, in R. Hilpinen (a cura di), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1971, p. 1: «Normative expressions include the words 'obligation', 'duty', 'permission', 'right', and related expressions».

²² Cfr. A. C. A. Mangiameli, *Diritto e Cyberspazio. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2000, p. 128: «[la logica deontica è una] logica delle proposizioni normative». Cfr. N. Amato, *Logica simbolica e diritto*, Giuffrè, Milano 1969, p. 154 «[la logica deontica è una] logica degli enunciati deontici e delle loro funzioni di verità».

²³ Cfr. P. Odifreddi, *Le menzogne di Ulisse. Le avventure della logica da Parmenide ad Amartya Sen*, Tea, Milano, 2004, p. 11: «[la logica è lo studio del logos] del pensiero e del linguaggio». Cfr. J. Van Eck, *A System of Temporally Relative Modal and Deontic Predicate Logic and Its Philosophical Applications*, Rijksuniversiteit te Groningen 1981, p. 2: «deontic logic engages in the formal study of ethical-normative notions like 'ought', 'permitted', 'forbidden', 'obligatory', etc. Its aims is to define a concept of logical consequence for a language in which besides the logical operators also deontic operators (O, P) are defined as constants, in order to provide means to express those notions».

²⁴ G. H. von Wright, *Deontic Logic*, "Mind", 237, 1951, p. 1.

²⁵ S. O. Hansson, *Ideal Worlds-Wishful Thinking in Deontic Logic*, "Studia Logica", 82, 2006, p. 329.

²⁶ R. Poli, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (I)*, "Verifiche", 3, 1982, p. 329.

²⁷ A. Emiliani, *Introduzione*, a: G. H. von Wright, *Norme e azione. Un'analisi logica*, Il Mulino, Bologna 1989, p. 9.

The development of deontic logic reflects a desire to capture the common ground, the underlying structure, of our moral discourse.²⁸

La definizione di logica deontica ora esposta mostra tutta l'ascendenza della moderna 'logica formale' nella costituzione della disciplina in oggetto. Infatti:

[la logica deontica è] l'insieme di sistemi formali (di calcoli) che assumono ad oggetto il comportamento logico di concetti normativi quali obbligo, divieto, permesso, facoltà, diritto, pretesa.²⁹

È, in effetti, una tendenza della cultura filosofica degli anni successivi al Secondo Conflitto Mondiale adoperare la logica per dare sistemazione formale ai concetti adoperati nel linguaggio morale. Infatti:

Negli anni quaranta iniziò a concentrarsi l'attenzione sulle possibili conseguenze per l'etica degli sviluppi della logica. Una delle linee di ricerca intraprese fu quella dello sviluppo di sistemi di logica formale specifici per il linguaggio deontico, cioè contenente prescrizioni [...].³⁰

Il tentativo di formalizzazione del linguaggio morale è però un aspetto che può essere meglio compreso se collochiamo il progetto deontico nel proprio contesto storiografico d'origine. Questo è certamente il 'Neopositivismo logico'. Come è stato sostenuto, infatti³¹, von Wright può essere assimilato a questa corrente soprattutto nella prima fase del suo pensiero. Ad esempio, Artosi afferma:

Von Wright is often associated with logical positivism and the analytic tradition. His work is said to have been characterised by “painstaking clarification and analysis of concepts”. Undoubtedly, his early philosophical formation, under Eino Kaila, was strongly oriented toward logical positivism.³²

Inoltre, sembra corretto affermare che non solo la filosofia di von Wright, ma l'intero progetto deontico appartenga al Neopositivismo logico. In particolare, il progetto deontico sembra inserirsi all'interno del più vasto dibattito neopositivista sul senso da attribuire al 'discorso non-apofantico'³³. Come sostenne von Wright:

Mally's work had few, if any, repercussions in the literature. But in the late 1930s and early 1940s there was a certain amount of discussion whether a logic of norms or of imperatives is at all possible in view of the fact that imperatives-and presumably norms too-lack truth-value. In the debate two Danes took a prominent part. One was Jørgen Jørgensen, after whom the name “Jørgensen's Dilemma” was coined. The other was Alf Ross, inventor of the famous paradox. Both the dilemma and the paradox are still active topics of current debate.³⁴

²⁸ G. S. McCord, *Deontic Logic and the Priority of Moral Theory*, “Mind”, 20, 1986, p. 179.

²⁹ T. Mazzaresse, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova 1989 p. 3.

³⁰ Cfr. S. Cremaschi, *L'etica del novecento. Dopo Nietzsche*, Carocci, Roma 2005, p. 64.

³¹ Cfr. P. Tripodi, *La logica filosofica di Georg Henrik von Wright fra Wittgenstein e Carnap*, “Rivista di Filosofia”, 3, 2002, p. 438.

³² A. Artosi, *Georg H. von Wright: In Memoriam*, “Ratio Juris”, 1, 2005, p. 122.

³³ Cfr. A. Ross, *Imperativi e logica*, in A. Ross, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 74-96 (a cura di or. *Imperatives and Logic*, “Theoria”, 7, 1941, pp. 53-71). Cfr. J. Jørgensen, *Imperatives and Logic*, “Erkenntnis”, 1937-8, pp. 288-296.

³⁴ G. H. von Wright, *Deontic Logic: A Personal View*, “Ratio Juris”, 1, 1999, p. 27.

In altri termini, il progetto deontico si colloca nel dibattito di inizio novecento che ha generato molte «discussions in the 1930's and early 1940's on the logical nature of imperatives».³⁵

Infatti, preoccupazione dei filosofi e dei logici del tempo apparve essere, tra le altre cose, anche quella di valutare che significato potessero avere le enunciazioni etiche, soprattutto considerato che la logica storicamente si è configurata come una quantificazione degli enunciati descrittivi, aristotelicamente significativi, espungendo dalla propria considerazione tutti gli altri enunciati. Infatti:

Ogni discorso è poi significativo, non già alla maniera di uno strumento naturale, bensì secondo quanto si è detto, per convenzione. Dichiarativi sono, però, non già tutti i discorsi, ma quelli in cui sussiste un'enunciazione vera oppure falsa. Tale enunciazione non sussiste certo in tutti: la preghiera, ad esempio, è un discorso, ma non risulta né vera né falsa. Prescindiamo dunque dagli altri discorsi, dal momento che l'indagine al riguardo è più pertinente alla retorica o alla poetica. Il discorso dichiarativo spetta invece alla presente considerazione.³⁶

Di conseguenza, si dovrebbero considerare come prive di senso tutte le enunciazioni non riconducibili alla forma apofantica, non suscettibili, cioè, di assumere i valori di vero e di falso. Il cosiddetto 'dilemma di Jørgensen' infatti consiste nell'opposizione non mediata tra due alternative disgiunte: (1) o la logica è verofunzionale e le enunciazioni normative (come quelle etiche) non sono apofantiche, cosicché il discorso normativo è irrazionale; oppure (2) la logica accetta valori diversi da quelli verofunzionali e le enunciazioni normative non sono apofantiche, cosicché il discorso normativo è razionale. Il primo a utilizzare questa etichetta con il presente significato fu il logico e filosofo della scienza, anch'egli appartenente al neopositivismo, seppur nella sua variante danese, Jørgen Jørgensen, che nel 1939 si pose per primo il seguente problema:

according to a generally accepted definition of logical inference only sentences which are capable of being true or false can function as premisses or conclusions in an inference; nevertheless it seems evident that a conclusion in the imperative mood may be drawn from two premisses one of which or both of which are in the imperative mood.³⁷

Da ciò, infatti, Jørgensen deriva un «puzzle»³⁸, il dilemma tra i limiti semiotici della logica proposizionale e l'esigenza di estenderne l'applicazione oltre il discorso apofantico, anche in considerazione del concreto rischio di abbandonare all'irrazionalismo l'intero pensiero pratico, possibilità di certo non auspicabile. Come, invece, sostenne lo stesso von Wright:

Era ed è ancora opinione oggi diffusa che norme e valori (o, anche, il dovere e il bene) non rientrino nell'ambito del logico. La logica si occupa della conoscenza e del pensiero, mentre norme e valori sono connessi con sentimenti e emozioni. Il cosiddetto pensiero e giudizio pratico non può aver luogo nelle forme della logica e non può pretendere validità logica. Il dovere è alogico e ateoretico e, quindi, non è suscettibile di fondazione e di controllo razionale. Assumendo la validità di questo punto di vista, si darebbe adito a un volontarismo irrazionalistico nell'etica e nella filosofia del diritto

³⁵ G. H. Wright, *On the Logic of Norms and Actions*, in R. Hilpinen (a cura di), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht 1981, p. 3.

³⁶ Aristotele, *Opere*, Laterza, Roma-Bari 1973, vol. I, p. 55.

³⁷ J. Jørgensen, *Imperatives and Logic*, "Erkenntnis", 1937-8, p. 290.

³⁸ *Ibidem*.

(...) il pensiero pratico è pur sempre pensiero e, come tale, deve soddisfare i requisiti e le leggi della logica. Lo studio del pensiero pratico rappresenta, tuttavia, un notevole ampliamento della tradizionale scienza della logica. Tale studio può valere anche come fondamento di un'antropologia filosofica, che corrisponda al senso profondo della caratterizzazione aristotelica dell'uomo come animale razionale.³⁹

La logica deontica cattura proprio questa aspirazione: render conto della razionalità espressa nelle enunciazioni normative, per ciò stesse non apofantiche. Ma ciò, com'è evidente, presenta una rilevante problematicità: che tipo di 'logica' è la logica deontica? In altri termini, qual è il suo fondamento filosofico? E, ancora: è possibile, secondo un punto di vista logicamente sensato, la logica deontica?

In subordine, questo stesso ambiente culturale si chiese anche se la logica potesse godere di una considerazione differente rispetto alla limitazione aristotelica ai soli discorsi apofantici. Infatti, anche in Aristotele sono presenti frammenti deontici. Come sostiene sempre von Wright:

From Aristotle on, one can find in the writings of philosophers conceptual remarks on obligation, permission, and prohibition which bear on their formal logical relations.⁴⁰

In altri termini, la presente problematica consiste nello stabilire se gli 'enunciati imperativi' possano fungere da parti costitutive all'interno di ragionamenti. Ciò, evidentemente, comporta considerare questi stessi enunciati secondo i valori logici di vero e di falso. Il che, come visto, non è pacifico, ma problematico sotto molteplici aspetti. Infatti, «è possibile applicare i concetti di vero e di falso ad una norma?»⁴¹

Mentre, in tono più ottimista, è anche possibile ritenere che: «Il fatto che le norme (direttive) siano senza valore di verità non esclude la possibilità di una logica deontica».⁴²

Il problema da discutere è il seguente: quale configurazione deve assumere il discorso deontico per avere senso logicamente?

Ovviamente, la natura della questione deontica dipende da come vennero intesi i rapporti tra il 'dominio dell'essere', consistente precipuamente in 'asserzioni su fatti', e il 'dominio del dover essere', consistente precipuamente in 'prescrizioni'. In effetti, qualora si dimostrasse che la logica deontica è possibile, si direbbe nel contempo che l'ambito della logica vada oltre la gamma dei valori di vero e di falso. Infatti, come sostiene Conte:

la logica deontica è una logica. Proprio perché essa è una logica, la sua esistenza mostra (come orgogliosamente von Wright scrive) che i confini della logica trascendono l'ambito del vero e del falso. Il dominio della logica non è circoscritto all'ambito apofantico, a quel *lògos apofantikòs* (Aristotele, *De Interpretatione* 16b33-17a4: discorso dichiarativo: Giorgio Colli, discorso enunciativo: Marcello Zanatta) che della logica è l'oggetto primario.⁴³

³⁹ Cfr. G. H. von Wright, *Introduzione a: G. Di Bernardo (a cura di.), Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 36-7.

⁴⁰ G. H. von Wright, *Deontic Logic: A Personal View*, "Ratio Juris", 1, 1999, pp. 26-7.

⁴¹ M. Panzarella, *Logica deontica, tempo, deduzione*, in G. Primiero-G. Rotolo, *Mappe concettuali territori cognitivi. I Workshop di Studi filosofici Biblioteca tematica "Potere e Sapere"*, Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Palermo, 2004, p. 55.

⁴² A. Ross, *Direttive e norme*, Comunità, Milano 1978, p. 209.

⁴³ A. G. Conte, *Deontica aristotelica*, "Rivista internazionale di Filosofia del Diritto", 1992, p. 181.

Pertanto, pur apparendo problematica, la sfida posta dalla logica deontica è rilevante da un punto di vista filosofico perché consente di estendere il dominio della logica oltre il regno della verità. Come scrive von Wright:

philosophically, I find this paper[Deontic Logic] very unsatisfactory. For one thing, because it treats of norms as a kind of proposition which may be true or false. This, I think, is a mistake. Deontic logic gets part of its philosophical significance from the fact that norms and valuations, though removed from the realm of truth, yet are subject to logical law. This shows that logic so to speak, has a wider reach than truth.⁴⁴

In altri termini, la determinazione del progetto deontico dipese dalla maniera in cui venne impostata la differenza tra 'fatti' e 'valori'. La cosiddetta dicotomia tra i due, nota anche come 'Grande Divisione', infatti, pone in essere un problema degno di nota: «[if] value judgments are subjective and therefore cannot be substantiated[...] is there a logic of value judgments?»⁴⁵.

A ben guardare, in effetti, la distinzione tra 'fatti' e 'valori' consiste nel separare senza possibilità di mediazione tra i due ambiti. Scrive Carcaterra:

Considerata in termini generali, la dottrina che va sotto il nome di «Grande Divisione» (GD) intende affermare un netto intervallo, un *gap* – ossia intende negare certe relazioni di più o meno stretto collegamento – fra il «dover essere» e l'«essere», fra l'*ought* e l'*is*, fra ciò che attiene all'area del prescrittivo, del valutativo, in modo speciale dell'etico, e ciò che attiene all'area del descrittivo, del conoscitivo, dirò più ampiamente del teoretico.⁴⁶

Se, in linea generale, è possibile riconoscere come l'intero contesto culturale neopositivista condivida un'idea minima di 'separazione' tra i due domini, allo stesso tempo è apparsa ammissibile ai più l'ipotesi secondo la quale tale separazione sia meno forte del previsto, se non addirittura debole. In questo modo, infatti, è possibile dare luogo a inferenze 'con' enunciati imperativi, viceversa si nega tale possibilità. Tuttavia, ciò ha l'infausta conseguenza di consegnare l'intero dominio pratico, costituito in gran parte da enunciati imperativi i quali forniscono ad agenti 'ragioni per agire', all'«irrazionalismo», dato che la logica sembra appartenere soltanto alle scienze (conoscitive), le quali danno luogo a una 'conoscenza su fatti', e non alle scienze pratiche. Ma questa conclusione, per quanto indesiderabile, si scontra anche con la constatazione di segno opposto, secondo la quale il discorso normativo appare comunque possedere una logica, funzionare secondo le medesime regole del retto pensare, oggetto di ricerca da parte della logica⁴⁷. Si è così proposto il rilevante problema dell'individuazione di una (possibile) logica delle norme. Come ha scritto in tempi più recenti von Wright:

la logica deontica[...] acquista parte della sua significatività filosofica dal fatto che le norme e le valutazioni, sebbene rimosse dal regno della verità, sono tuttavia soggette alle leggi della logica.⁴⁸

⁴⁴ G. H. von Wright, *Logical Studies*, Routledge and Kegan Paul, London 1957, p. vii.

⁴⁵ C. Perelman, *Logic and Rhetoric*, in E. Agazzi, *Modern Logic. A Survey*, Reidel, Dordrecht 1980, p. 457.

⁴⁶ G. Carcaterra, *La «Grande Divisione», sì e no*, in U. Scarpelli (a cura di), *La filosofia e il dover essere*, Fascicolo monografico di «Rivista di Filosofia», 1976, p. 26.

⁴⁷ Cfr. E. Agazzi, *La logica simbolica*, La Scuola, Brescia 1990, p. 31.

⁴⁸ G. H. von Wright, *Norme, verità e logica*, «Informatica e diritto», 3, 1983, p. 8.

Rispetto a tale questione varie sono state le proposte suggerite dagli autori. Ciò ha condotto alla formulazione del 'dilemma di Jørgensen', ossia una costruzione teoretica consistente nell'opposizione, non mediata, tra due differenti alternative: (1) le norme possono dare luogo ad inferenze normative (cosa che comporta una ridefinizione della logica, dato che le norme non possono assumere valori verofunzionali); oppure (2) le norme non possono dare luogo ad inferenze normative (nel qual caso la logica mantiene la sua caratteristica di scienza della 'verità'). Ebbene, affermare che le inferenze normative sono possibili vuol dire che anche la logica deontica lo è. Infatti, come sostiene Grana:

Il dilemma di Jørgensen, che pone in discussione la legittimità stessa della logica deontica, viene riproposto da studiosi che non sono disposti a tollerare i paradossi nella logica deontica e che non credono alla possibilità razionale della stessa.⁴⁹

D'altra parte, è anche possibile osservare come tre siano sostanzialmente le principali posizioni in tema di separazione tra 'fatti' e 'valori', le tesi di: Poincaré, Hume e Hare⁵⁰. Analizzando le posizioni dei tre pensatori è possibile conseguire un ulteriore risultato, secondo il quale a rendere problematiche le inferenze normative è la difficoltà a trattare in termini verofunzionali gli enunciati normativi⁵¹. Infatti, appare problematica la questione seguente: le norme sono verofunzionali (possono, cioè, assumere i valori di vero e/o di falso)? Anche a una considerazione superficiale, appare chiaro come il principio classico di verità, *adaequatio intellectus et rei*, non possa andare bene. Riducendo all'osso l'insieme delle problematiche sollevate in proposito, diciamo solamente che, mentre nel caso del 'discorso apofantico' esistono fatti cui le enunciazioni corrispondono, nel caso del 'discorso normativo' è dubbio che esistano 'fatti' cui le enunciazioni possano corrispondere. Ad ogni modo, un discorso privo di caratterizzazione verofunzionale non appare sensato.

Un più attento esame, allora, consente di migliorare la definizione iniziale di logica deontica, articolandola in una serie di interpretazioni differenti le quali, pur condividendo il medesimo interesse nei confronti della dimensione deontica, prendono in considerazione sue manifestazioni particolari: i 'comandi'; le 'intenzioni'; le 'decisioni'; le 'promesse'; i 'desideri'. Questa direzione consente di formulare una particolare interpretazione della logica deontica: una considerazione logica dell'uso pratico del linguaggio.

Tuttavia, è anche possibile osservare come l'opzione in oggetto, in effetti, non mostri particolari novità rispetto all'impostazione neopositivista. Anzi, un esame più attento rivela esattamente la sua adesione a tale concezione. Ciò conduce all'individuazione di una prospettiva teorica secondo la quale è possibile dare luogo al progetto deontico. Quest'ultima è stata elaborata, rispettivamente, da G. H. von Wright (1951), Oskar Becker (1952) e Georges Kalinowski (1953), i

⁴⁹ N. Grana, *Logica deontica paraconsistente*, Liguori, Napoli 1990, pp. 13-4. Cfr. G. Volpe, *A Minimalist Solution to Jørgensen's Dilemma*, "Ratio Juris", 12, 1999, p. 59 e sgg. Cfr. S. Coyle, *The Possibility of Deontic Logic*, "Ratio Juris", 15, 2002, p. 294 e sgg.

⁵⁰ Cfr. H. N. Castañeda, *Ought, Reason, Motivation, and Unity of the Social Science*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Normative Structures of the Social World*, Rodopi, Amsterdam 1988, p. 20 e sgg.

⁵¹ Cfr. R. H. Marìn, *Los dos dilemas de J. Jørgensen*, in P. Comanducci-R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 147-168 e R. H. Marìn, *Practical Logic and the Analysis of Legal Language*, "Ratio Juris", 4, 1991, pp. 322-333. Infatti, A. Chini, *Deontic Truth and Semantical Models*, in A. A. Martino (a cura di), *Logica delle norme*, Seu, Pisa, 1997, p. 22: «either the deontic norms have a true-functional nature or they must be left out of the dominion of logic».

quali, l'uno separatamente dagli altri due, hanno elaborato una propria logica deontica⁵². Infatti, scrive von Wright:

with these three independent publications from the early 1950s—one in English, one in German, and one in French—the new logical discipline, henceforth commonly under the name “Deontic Logic”, can be said to have established itself on the academic stage.⁵³

Tuttavia, mentre gli ultimi due hanno sempre occupato una posizione di interlocuzione critica nei confronti del primo, è stata solo la proposta di von Wright a imporsi nell'agone filosofico, qualificandosi come il primo calcolo di logica deontica moderna. Proprio von Wright ha inteso in maniera significativa la logica deontica come uno studio teso a catturare il comportamento dei concetti normativi (all'interno delle forme enunciative apposite).

Il vivace dibattito che la proposta di von Wright ha suscitato può esser letto come indice non solo della fecondità della proposta, ma anche della presenza di varie possibilità di realizzazione della medesima logica. Esiste, cioè, un 'pluralismo deontico' che ha posto la domanda su quante logiche deontiche siano possibili come ulteriore approfondimento della questione di base relativa alle sue condizioni generali di possibilità⁵⁴. La logica deontica è certamente possibile, ma non per la presenza storica di differenti esempi; la logica deontica è possibile perché esiste un fondamento filosofico che le varie proposte hanno mancato di esplicitare. Si tratta di un fondamento che, comunque, è anche responsabile dei rilievi problematici che hanno caratterizzato la disciplina sino ai nostri giorni. È, infatti, parere condiviso quello secondo il quale la logica deontica è foriera di varie e rilevanti questioni filosofiche. Come rileva von Wright: «alla logica deontica si ricollegano interessanti e persino profondi problemi di carattere filosofico»⁵⁵

Un esame delle differenti formulazioni consente di cogliere bene come la logica deontica sia una derivazione della logica modale, mostrando così che i concetti normativi altro non sarebbero che una particolare forma di considerazione modale. Ciò, però, ha dato vita a ulteriori problematiche relative non solo alla questione semantica (p.e. qual è il significato delle formule deontiche?), ma anche alla differente maniera d'intendere le modalità, le quali sarebbero (i) 'aletiche' nel caso della logica modale; e (ii) 'non-aletiche' nel caso della logica deontica.

D'altra parte, nulla ha assicurato sinora che tale compito, render conto del comportamento dei concetti normativi, sia stato effettivamente realizzato. La storia della logica deontica ha mostrato, infatti, il presentarsi di ulteriori problemi dalla natura, se possibile, ancor più grave: i vari calcoli di logica deontica 'standard' presentano varie 'derivazioni sorprendenti e sgradevoli'⁵⁶, dette più comunemente, 'paradossi' (p.e. di Ross; dell'obbligo derivato; del Buon Samaritano; di Åqvist;

⁵² Cfr. A. G. Conte, *Alle origini della deontica: Jørgen Jørgensen, Jerzy Sztykgold, Georg Henrik von Wright*, in A. G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*, Giappichelli, Torino 2001, p. 637: «Gli autori che per primi hanno posto questa domanda, o hanno ad essa risposto senza porre la domanda stessa, sono alcuni studiosi (di diversa lingua e di diversa formazione culturale) che variamente hanno concepito l'idea d'una logica deontica: nel 1926, l'austriaco Ernst Mally; nel 1951, il finlandese (di lingua svedese) Georg Henrik von Wright; nel 1952, il tedesco Oskar Becker; nel 1953, il polacco Jerzy vel Georges Kalinowski».

⁵³ G. H. von Wright, *Deontic Logic: A Personal View*, “Ratio Juris”, 1, 1999, p. 27.

⁵⁴ Cfr. B. Hansson, *An Analysis of Some Deontic Logics*, “Noûs”, 1969, p. 374; cfr. T. Mazzarese, *Antinomie, paradossi, logica deontica*, “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 61, 1984, p. 443.

⁵⁵ G. H. von Wright, *Proposizioni normative condizionali*, “Epistemologia”, 6, (2) 1983, p. 189.

⁵⁶ Cfr. P. H. Nowell-Smith-E. J. Lemmon, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, “Mind”, 275, 1960, p. 390: «a result which is not only surprising, but unpalatable».

dell'imperativo contrario al dovere; del dovere epistemico; di Platone; di Sartre; etc.). Come ha sostenuto, addirittura, Artosi: «la logica deontica è una fonte insidiosa e inesauribile di paradossi»⁵⁷.

D'altra parte, è pur vero che «The “paradoxes” which arise in these logics seem to indicate that the axioms reflect only some special sense of the words “obligation” and “permission”»⁵⁸.

La presenza di paradossi è fonte di difficoltà teoretiche nel considerare la logica deontica ed impone chiedersi se essa sia possibile. assume senso la questione di fondo: è possibile la logica deontica? Come scrive Grana:

la derivazione nel sistema formalizzato deontico di alcuni paradossi divide gli studiosi. Il dilemma di Jørgensen, che pone in discussione la legittimità stessa della logica deontica, viene riproposto da studiosi che non sono disposti a tollerare i paradossi nella logica deontica e che non credono alla possibilità razionale della stessa.⁵⁹

Questo sembra essere un parere condiviso, ad esempio, da Poli, secondo il quale:

per non semplificare eccessivamente ed erroneamente il reale sviluppo della deontica, mi limiterò a descrivere la tendenza che ruota attorno al von Wright, che, in effetti è anche quella che occupa gran parte del dibattito deontico, e a mostrare che le proposte che la caratterizzano si imbattono in ricorrenti difficoltà derivanti dal continuo generarsi in esse di paradossi.⁶⁰

Da questo punto di vista, allora, «the discovery of certain counterintuitive results or ‘paradoxes’ in deontic logic has aroused much discussion and promoted the development of the subject»⁶¹.

La loro stessa presenza ha messo in questione la logica deontica. Infatti, la derivazione di paradossi, ovvero, da un punto di vista formale, di formule incoerenti, impone la questione seguente: se la logica deontica 'è incoerente', allora non può sussistere (ovvero, avere un fondamento razionale). Lo studio dei paradossi deontici e delle loro conseguenze sulla 'consistenza' della logica deontica ha fornito, allora, alcune acquisizioni importanti: (1) non vige alcuna analogia tra i 'paradossi ontici' (p.e. del mentitore) e i 'paradossi deontici'⁶²: questi ultimi appaiono essere conseguenze delle forzature cui viene sottoposto l'impianto formale (o notazionale) del calcolo stesso, nella direzione della 'formalizzazione' (i) dell'iterazione modale; (ii) dell'iterazione deontica⁶³; (iii) della 'condizionalità tra obblighi'; (iv) di condizionalità tra 'obblighi primari' e 'secondari'; (v) di

⁵⁷ A. Artosi, *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Clueb, Bologna 2000, p. 69.

⁵⁸ B. Hansson, *An Analysis of Some Deontic Logics*, “Noûs”, 4, 1969, p. 373.

⁵⁹ N. Grana, *Logica deontica paraconsistente*, Liguori, Napoli 1990, pp. 13-4.

⁶⁰ R. Poli, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (I)*, “Verifiche”, 3, 1982, p. 331.

⁶¹ Cfr. G. H. von Wright, *The Logic of Practical Discourse*, in R. Klibansky (a cura di), *Contemporary Philosophy. A Survey*. Vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 148.

⁶² Cfr. A. G. Conte, *Ricerca d'un paradosso deontico. Materiali per una semantica del linguaggio normativo*, “Rivista internazionale di Filosofia del diritto”, 51, 1974, p. 486 e sgg.

⁶³ Cfr. S. Galvan, *Introduzione alle logiche filosofiche II: applicazioni filosofiche della logica deontica*, Pubblicazioni dell'ISU, Milano 1987, p. 2: «è comune ai sistemi la struttura *monadica*, trattandosi in ambedue i casi di logica deontica monadica, per il fatto che il linguaggio in cui sono formulati è contraddistinto da un operatore d'obbligo (...) *ad un solo posto*, ossia tale da dare luogo ad una nuova formula se e solo se è applicato ad un'unica formula di partenza». Cfr. L. van der Torre-Yao-Hua Tan, *Contrary-to-Duty Reasoning with Preference-Based Dyadic Obligations*, “Annals of Mathematics and Artificial Intelligence”, 27, 1999, p. 49: «Deontic logic is a modal logic in which absolute and conditional obligations are represented by the modal formulas».

considerazione di limiti dovuti al tempo e all'agente nel mandare ad effetto azioni richieste⁶⁴; (2) un'altra dev'essere la configurazione della logica deontica⁶⁵. Si può anche dire che lo sviluppo della logica deontica sia un tentativo di risposta al sorgere di tali problemi. Infatti, come sostiene Artosi: «La storia della logica deontica è la storia di come i paradossi sono stati scoperti e rimediati con misure che hanno a loro volta dato origine a nuovi paradossi»⁶⁶.

Conferma di ciò sia il parere di Huisjes: «the construction of dyadic D. L. [*Deontic Logic*] is intended to meet both the difficulties around commitment formalisation»⁶⁷.

Tuttavia, è anche innegabile che i vari miglioramenti non hanno risolto il problema fondamentale attinente alla necessità di individuare i fondamenti teoretici della stessa. Come sostiene anche la Barcan: «Although deontic logic has had a considerable evolution and refinement since that time, many of the problems of interpretation remain»⁶⁸.

Così, può accadere che lo stesso fondatore della disciplina riconosca che «Il mio itinerario attraverso il labirinto della «logica deontica» dura ormai da più di trent'anni»⁶⁹.

D'altra parte, pur essendo vero che la logica deontica sottintende gran parte del significato condiviso del linguaggio morale⁷⁰, tuttavia esiste al tempo stesso un'innegabile scarto tra il 'formalismo' del linguaggio logico prescelto e le 'intuizioni deontiche' che ciascuno di noi può avere. Proprio questo scarto, questa tensione, può essere considerato causa delle difficoltà in logica deontica⁷¹. Una discussione più particolareggiata della maniera attraverso la quale funzioni il linguaggio formale prescelto ha consentito anche di spiegare i paradossi nei termini di una tensione

⁶⁴ Cfr. F. Feldman, *A Simplex Solution to the Paradoxes of Deontic Logic*, "Philosophical Perspective. Action Theory and Philosophy of Mind", 4, 1990, p. 336: «it seemed to me that the solutions to the paradoxes require a system that has the following features: (a) it must be able to express some sort of conditional obligation for which factual detachment fails; (b) it must be able to express the idea that something may be obligatory as of one time, but non-obligatory at some other time; (c) it must be able to express the idea that something may be obligatory for one person, but not for others». Cfr. M. A. Brown, *Conditional and Unconditional Obligation for Agents in Time*, in M. Zakharyashev-K. Segerberg-M. De Rijke-H. Wansing (a cura di.), *Advances in Modal Logic. Volume 2*, CSLI, Stanford 2001, p. 121: «It is widely recognized that any full development of deontic logic must provide a way in which to represent and reason about conditional as well as unconditional obligation. Traditional discussions of deontic logic have, for the most part, set aside various sorts of complications, aiming to provide a simple core theory of unconditional obligation and/or of conditional obligation which might later (it was hoped) be adjusted and elaborated, to take account of various subtleties. The result has been a series of accounts of obligation which have been unsatisfying in various ways, not least of which is the fact that they have been beset by a variety of "paradoxes"».

⁶⁵ Cfr. P. H. Nowell-Smith-E. J. Lemmon, *op. cit.*, p. 290: «We must, therefore, either accept this result as something strange but true or modify the calculus».

⁶⁶ A. Artosi, *op. cit.*, p. 139.

⁶⁷ C. H. Huisjes, *Norms and Logic*, Copiëerinrichting v. d. Berg, Kampen 1981, p. 59.

⁶⁸ R. B. Marcus, *Iterated Deontic Modalities*, in R. B. Marcus, *Modalities*, Oxford University Press, New York 1993, p. 40.

⁶⁹ G. H. von Wright, *Norme, verità e logica*, "Informatica e diritto", 3, 1983, p. 5.

⁷⁰ Cfr. A. Artosi, *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Clueb, Bologna 2000, p. 7: «Filosofi morali e giuristi sembrano essere i clienti naturali del logico deontico. E, tuttavia, non sembra che si siano stabiliti buoni rapporti né con gli uni, né con gli altri. Colpa del venditore, probabilmente, che non sa presentare bene la merce. In realtà, molte cose possono aver contribuito a creare e a diffondere l'impressione che la logica deontica è irrilevante per l'etica e per il diritto. Se è così, si tratta di un'impressione sfortunata, perché ci sono parecchie questioni in logica deontica che riguardano, direttamente o indirettamente, la filosofia morale e la filosofia del diritto».

⁷¹ Cfr. G. H. von Wright, *On the Logic of Norms and Action*, in R. Hilpinen (a cura di.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht 1981, p. 7.

irrisolta tra il 'formalismo' dell'impianto logico e le 'intuizioni' (normative) che ognuno può avere. Come scrive Artosi:

i paradossi della logica deontica si eliminano non mettendo in discussione i principi da cui si originano, ma spiegandoli e rivelando, al tempo stesso, come nel conflitto tra intuizione e formalismo sia la prima a dover cedere talvolta davanti al potere 'correttivo' del secondo.⁷²

La presenza di paradossi spiega anche il perché delle varie riformulazioni di calcoli di logica deontica proposti nel corso degli anni. Tutte, però, sembrano essersi arrestate all'interpretazione degli elementi del linguaggio formale adoperato.

La questione inerente al senso della logica deontica, se abbia o meno un fondamento razionale, ha imposto, come si è visto, nel corso degli anni '90 del secolo scorso la ripresa in funzione polemica del 'dilemma di Jørgensen', rispetto al quale varie sono state le proposte di soluzione, passando da una concezione minimale della verità, che consente di aggirare la difficoltà, a una concezione della logica priva dell'adesione al principio di verità⁷³, sino all'idea di Coyle secondo la quale l'ostacolo maggiore alla realizzazione della logica deontica non risiede nella natura 'non-aletica' delle norme, ma nei limiti propri del linguaggio formale alla base della logica deontica: un linguaggio troppo semplice per poter dare adeguata espressione al fenomeno normativo⁷⁴. D'altra parte, la stessa considerazione dei paradossi aveva suggerito la medesima conclusione a Geach, che vedeva nella costruzione della formula deontica di base, secondo l'unione dell'operatore deontico con la variabile proposizionale, la causa delle difficoltà notazionali della logica deontica⁷⁵. Infatti, in questo modo si costituisce una formula deontica il cui significato non è quello di 'descrivere' una logica normativa, ma di 'prescrivere' una norma, cioè prescrivere come ci si debba comportare. Così, l'utilizzo del linguaggio enunciativo ha l'effetto di produrre difficoltà relative tanto alla derivazione logico-modale dello stesso, quanto al particolare significato che viene ad assumere all'interno della cornice deontica. In proposito, Coyle ritiene che la possibilità della logica deontica passi per una diversa formulazione della stessa. Questa è stata la direzione assunta dalla ricerca recente di von Wright: dall'allargamento alla considerazione dell'azione, degli anni '60 e '70, si è passato alla considerazione del senso delle norme⁷⁶. La novità, durante gli anni '80, è consistita nel diverso uso che è stato fatto della logica deontica: non più le eredità formali di 'logica proposizionale' e di 'logica modale', ma l'utilizzo della sua veste formale per individuare l'orizzonte di possibilità della 'razionalità pratica'⁷⁷. La differenza

⁷² A. Artosi, *op. cit.*, p. 79.

⁷³ Cfr. C. E. Alchourròn-A. A. Martino, *Logic without Truth*, "Ratio Juris", 3, 1990, pp. 46-67.

⁷⁴ Cfr. S. Coyle, *The Meanings of the Logical Constants in Deontic Logic*, "Ratio Juris", 12, 1999, pp. 39-58 e ID., *The Possibility of Deontic Logic*, "Ratio Juris", 15, 2002, pp. 294-318.

⁷⁵ Cfr. P. T. Geach, *Whatever Happened to Deontic Logic?*, in P. T. Geach (a cura di), *Logic and Ethics*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1991, p. 23 e sgg.

⁷⁶ Cfr. C. Faralli, *Dagli anni settanta all'inizio del XXI secolo*, Parte seconda, a: G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna 2006, p. 407: «abbracciata una visione «non cognitivista delle norme dei valori» che, per sua stessa ammissione, si ricollega all'ultimo Kelsen e ad Axel Hägerström, lo studioso finlandese [von Wright] considera le norme non più come entità assolute, ma come componenti di un *corpus* di norme emanate da una autorità razionale. Di conseguenza, la logica delle norme non viene più concepita come una logica in senso stretto, ma come l'espressione di una concezione, o meglio di un ideale, di razionalità normativa».

⁷⁷ Cfr. T. Mazzarese, *Metaregole*, "Nuova civiltà delle macchine", 3-4 (11-12), 1985, p. 69: «L'asserzione che la logica deontica ha come oggetto solo norme che sono regole regolative trova conferma in una recente affermazione fatta da von Wright nella prefazione all'edizione italiana del suo saggio: *Norms, Truth and Logic* [1983] (saggio che, vale la pena

consiste nella maniera attraverso la quale si coglie l'utilità della logica deontica. Infatti, compito della logica deontica non è più render conto del comportamento dei concetti normativi all'interno del linguaggio apposito, ma render conto della 'razionalità' espressa attraverso il 'linguaggio normativo'. Infatti, come sostiene Artosi:

[si può considerare] la logica deontica [...] come lo “studio logico dell'uso normativo del linguaggio” che ha come oggetto “una varietà di concetti normativi, in particolare quelli di *obbligo* (prescrizione), *proibizione* (divieto), *permesso* e *impegno*[*commitment*].⁷⁸

In questo modo, la logica deontica non subisce più la conseguenza negativa del dover prendere in considerazione anche il significato delle formule deontiche, un significato morale, ma si limita a individuare le 'condizioni di razionalità' delle enunciazioni normative.

L'ipotesi da cui la nostra ricerca ha preso avvio ha così trovato dimostrazione: la logica deontica 'è' possibile nella forma di una 'logica del linguaggio normativo', la quale adopera ancora la comune logica enunciativa nell'analisi del linguaggio normativo naturale, ma non ha una funzione “concreta”, bensì “ideale”. La logica deontica così riformulata non produce più 'obblighi reali', ma solo 'obblighi ideali'. In questo modo, suo compito è diventato ricercare la 'razionalità' che sistemi normativi ideali, non reali, debbono possedere se vogliono avere un senso, se vogliono esplicitare la loro normatività. Così intesa, infatti, la logica deontica non produce più paradossi, il cui senso si legava alla possibilità che l'agente si trovasse di fronte a un obbligo (contraddittorio) reale. In più, questa nuova definizione consente anche di sottrarsi all'impressione che la logica deontica dia luogo a situazioni normative inconsistenti. Questa è, ad esempio, la metafora espressa recentemente da von Wright della logica deontica quale 'praxeologia' della legislazione: render conto delle condizioni di razionalità, e quindi di possibilità, dei sistemi normativi⁷⁹.

sottolineare, si differenzia da precedenti lavori dello stesso von Wright in tema di logica deontica, non per l'ambito di norme che ha come oggetto, ma per l'uso degli strumenti formali utilizzati per renderne conto»).

⁷⁸ A. Artosi, *op. cit.*, pp. 43 e sgg.

⁷⁹ Cfr. G. H. von Wright, *Introduzione* a: G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 33-7; R. Poli, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (I)*, “Verifiche”, 3, 1982, pp. 329-362; R. Poli, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (II)*, “Verifiche”, 4, 1982, pp. 459-487; P. Di Lucia, *Deontica in von Wright*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 3 e sgg.

Bibliografia

- Áqvist, Lennart, *Interpretations of Deontic Logic*, "Mind", 290, 1964, pp. 246-253.
- Agazzi, Evandro, *La logica simbolica*, La Scuola, Brescia 1990/15.
- Agazzi, Evandro (a cura di), *Modern Logic. A Survey*, Reidel, Dordrecht 1980.
- Alchourròn, Eugenio Carlos-Martino, Antonio Anselmo, *Logic without Truth*, "Ratio Juris", 3, 1990, pp. 46-67.
- Amato, Nicola, *Logica simbolica e diritto*, Giuffrè, Milano 1969.
- Amato Mangiameli, Agata C., *Diritto e Cyberspazio. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2000.
- Aristotele, *Opere*, Laterza, Roma-Bari 1973, vol. I, pp. 51-81.
- Artosi, Alberto, *Georg H. von Wright: In Memoriam*, "Ratio Juris", 1, 2005, pp. 120-123.
- Artosi, Alberto, *Il paradosso di Chisholm. Un'indagine sulla logica del pensiero normativo*, Clueb, Bologna 2000.
- Becker, Oskar, *Untersuchungen über den Modalkalkül. Meisenheim*, am Glan, A-Hain, 1952 e *Einführung in Die Logistik-Vorzüglich in den Modalkalkül*, Westkulturverlag Anton Hain, 1951 (Tr. It. *Logica modale. Calcolo modale*, Parerga, Faenza 1979).
- Berto, Francesco, *Logica. Da zero a Gödel*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- Brown, Mark A., *Conditional Obligations and Positive Permission for Agents in Time*, "Nordic Journal of Philosophical Logic", 2, 2000, pp. 83-112.
- Brown, Mark A., *Conditional and Unconditional Obligation for Agents in Time*, in M. Zakharyashev-K. Segerberg-M. De Rijke-H. Wansing (a cura di.), *Advances in Modal Logic. Volume 2*, CSLI, Stanford 2001, pp. 121-153.
- Carcattera, Gaetano, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere dall'essere*, Giuffrè, Milano 1969.
- Carcattera, Gaetano, *La «Grande Divisione», sì e no*, in U. Scarpelli (a cura di), *La filosofia e il dover essere*, Fascicolo monografico di "Rivista di Filosofia", 1976.
- Castañeda, Hector Neri, *Deontic Logic as a Tool for the Analysis of Institutions*, "Epistemologia", 5, 1982, pp. 27-55.
- Castañeda, Hector Neri, *Ought, Reason, Motivation, and Unity of the Social Science*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Normative Structures of the Social World*, Rodopi, Amsterdam 1988, pp. 1-38.
- Celano, Bruno, *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla Legge di Hume*, Giappichelli, Torino 1994.
- Chini, Antonio, *Deontic Truth and Semantical Models*, in A. A. Martino (a cura di), *Logica delle norme*, Seu, Pisa 1997, pp. 22-34.
- Clark, Michael, *I paradossi dalla A alla Z*, Cortina, Milano 2004.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Alle origini della deontica: Jørgen Jørgensen, Jerzy Sztykgold, Georg Henrik von Wright*, in A. G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*, Giappichelli, Torino 2001, pp. 633-647.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 147-165.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Deontica aristotelica*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1992, pp. 178-252.
- Conte, Amedeo Giovanni, *Ricerca d'un paradosso deontico. Materiali per una semantica del linguaggio normativo*, "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", 51, 1974, pp. 481-511.
- Coyle, Sean, *The Meanings of the Logical Constants in Deontic Logic*, "Ratio Juris", 12, 1999, pp. 39-58.
- Coyle, Sean, *The Possibility of Deontic Logic*, "Ratio Juris", 15, 2002, pp. 294-318.
- Cremaschi, Sergio, *L'etica del novecento. Dopo Nietzsche*, Carocci, Roma 2005.
- D'Agostini, Franca, *Disavventure della verità*, Einaudi, Torino 2002.

- D'Agostini, Franca, *Logica del nichilismo. Dialettica, differenza, ricorsività*, Laterza, Roma–Bari 2000.
- D'Agostini, Franca, *Che cos'è la filosofia analitica?*, in F. D'Agostini-N. Vassallo, *Storia della filosofia analitica*, Einaudi, Torino 2002, pp. 3-76.
- D'Agostini, Franca e Nicla Vassallo (a cura di), *Storia della filosofia analitica*, Einaudi, Torino 2002.
- Di Bernardo, Giuliano, *Introduzione*, a: G. H. von Wright, *Spiegazione e comprensione*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 7-12.
- Di Bernardo, Giuliano, *Is-ought Question e logica deontica*, in U. Scarpelli (a cura di), *La logica e il dover essere*, "Rivista di filosofia", 1976, pp. 169-180.
- Di Bernardo, Giuliano, *La teoria dell'azione come base per la logica deontica*, "Informatica e diritto", 2, 1983, p. 237 e sgg.
- Di Lucia, Paolo, *Deontica in von Wright*, Giuffré, Milano 1992.
- Faralli, Carla, *Dagli anni settanta all'inizio del XXI secolo*, Parte seconda, a: G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 351-423.
- Feldman, Fred, *A Simplex Solution to the Paradoxes of Deontic Logic*, "Philosophical Perspective. Action Theory and Philosophy of Mind", 4, 1990, pp. 309-341.
- Frixione, Marcello, *Come ragioniamo*, Laterza, Roma–Bari 2007.
- Føllesdal, Dagffin e Risto Hilpinen, *Deontic Logic: An Introduction*, in R. Hilpinen (a cura di), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1971, pp. 1-35.
- Galvan, Sergio, *Introduzione alle logiche filosofiche II: applicazioni filosofiche della logica deontica*, Pubblicazioni dell'ISU, Milano 1987.
- Geach, Peter Thomas, *Whatever Happened to Deontic Logic?*, in P. T. Geach (a cura di), *Logic and Ethics*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1991, p. 33-48.
- Giaretta, Pierdaniele, *Filosofie della logica*, in L. Floridi (a cura di), *Linee di ricerca*, SWIF, 2003, pp. 124-150.
- Gilardoni, Andrea, *Logica e argomentazione. Un prontuario*, Mimesis, Milano 20052.
- Girle, Rod, *Modal Logics and Philosophy*, Acumen, 2000.
- Grana, Nicola, *Logica deontica paraconsistente*, Liguori, Napoli 1990.
- Haack, Susan, *Philosophy of Logics*, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
- Hansson, Bengt, *An Analysis of Some Deontic Logics*, "Noûs", 1969, pp. 373-398.
- Hansson, Sven Ove, *Formalization in Philosophy*, "The Bulletin of Symbolic Logic", 2, 2000, pp. 162-175.
- Hansson, Sven Ove, *Ideal Worlds-Wishful Thinking in Deontic Logic*, "Studia Logica", 82, 2006, pp. 329-336.
- Hintikka, Jaakko, *Deontic Logic and Its Philosophical Morals*, in J. Hintikka, *Models for Modalities*, Reidel, Dordrecht 1969, pp. 184-214.
- Huisjes, Cornelis Hermen, *Norms and Logic*, Copiëerinrichting v. d. Berg, Kampen 1981.
- Incampo, Antonio, *Sul fondamento della validità deontica. Identità contraddizione*, Laterza, Roma–Bari 1996.
- Jørgensen, Jørgen, *Imperatives and Logic*, "Erkenntnis", 1937-8, pp. 288-296.
- Kalinowski, Georges, *Il significato della logica deontica per la filosofia morale e giuridica*, in G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 251-289.
- Kelsen, Hans, *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino 1985.
- Kneale, William & Martha, *Storia della logica*, Einaudi, Torino 1972.
- Losano, Mario Giuseppe, *La dottrina pura del diritto di Kelsen dal logicismo all'irrazionalismo*, *Introduzione* a: H. Kelsen, *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino 1985.
- Makinson, David, *The Fundamental Problem of Deontic Logic*, in P. McNamara-H. Prakken (a cura di.), *Norms, Logics and Information Systems. New Studies in Deontic Logic and Computer Science*, IOS, Amsterdam 1999, pp. 29-53.
- Marcus, Ruth Barcan, *Iterated Deontic Modalities*, in R. B. Marcus, *Modalities*, Oxford University Press, New York 1993, pp. 40-43.
- Marin, Rafael Hernández, *Los dos dilemas de J. Jørgensen*, in P. Comanducci-R. Guastini (a cura di.), *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 147-168.

- Marin, Rafael Hernández, *Practical Logic and the Analysis of Legal Language*, "Ratio Juris", 4, 1991, pp. 322-333.
- Mazzarese, Tecla, *Antinomie, paradossi, logica deontica*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 61, 1984, pp. 419-464.
- Mazzarese, Tecla, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Cedam, Padova 1989.
- Mazzarese, Tecla, *Metaregole*, "Nuova civiltà delle macchine", 3-4 (11-12), 1985, pp. 65-74.
- McCord, Geoffrey Sayre, *Deontic Logic and the Priority of Moral Theory*, "Mind", 20, 1986, pp. 179-197.
- Mugnai, Massimo, *Logica modale e mondi possibili*, in L. Floridi (a cura di), *Linee di ricerca*, SWIF, 2003, pp. 673-711.
- Nowell-Smith, Patrick e Edward John Horace-Lemmon, *Escapism: The Logical Basis of Ethics*, "Mind", 275, 1960, pp. 289-300.
- Odifreddi, Piergiorgio, *Le menzogne di Ulisse. Le avventure della logica da Parmenide ad Amartya Sen*, Tea, Milano 2004.
- Panzarella, Massimo, *Logica deontica, tempo, deduzione*, in G. Primiero-G. Rotolo, *Mappe concettuali territori cognitivi. I Workshop di Studi filosofici Biblioteca tematica "Potere e Sapere"*, Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Palermo, 2004, pp. 55-71.
- Perelman, Chaim, *Logic and Rhetoric*, in E. Agazzi, *Modern Logic. A Survey*, Reidel, Dordrecht 1980.
- Pizzo, Alessandro, *Che cos'è la logica deontica?*, "L'inattuale", Giugno 2007, (http://www.inattuale.net/articoli_pdf/logica_deontica.pdf).
- Poli, Roberto, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (I)*, "Verifiche", 3, 1982, pp. 329-362.
- Poli, Roberto, *La logica deontica: dalla fondazione assiomatica alla fondazione filosofica (II)*, "Verifiche", 4, 1982, pp. 459-487.
- Powers, Lawrence, *Some Deontic Logicians*, "Noûs", 4, 1967, pp. 381-400.
- Prakken, Henry, *Logical Tools for Modelling Legal Arguments. A Study of Defeasible Reasoning in Law*, Kluwer, Dordrecht 1997.
- Rescher, Nicolas, *Topics on Philosophical Logic*, Reidel, Dordrecht 1969.
- Royakkers, Lamber M. M., *Extending Deontic Logic for the Formalisation of Legal Rules*, Kluwer, Dordrecht 1998.
- Ross, Alf, *Direttive e norme*, Comunità, Milano 1978.
- Ross, Alf, *Imperativi e logica*, in A. Ross, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 74-96 (a cura di or. *Imperatives and Logic*, "Theoria", 7, 1941, pp. 53-71).
- Rossi, Pietro Carlo Augusto Viano (a cura di), *Storia della filosofia. 6. Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Ryu, Young U.-Lee R. Maria, *Defeasible Deontic Reasoning: A Logic Programming Model*, in J. J. Ch. Meyer-R. J. Wieringa, *Deontic Logic in Computer Science. Normative System Specification*, John Wiley and Sons, Chichester 1993.
- Sainsbury, Mark, *Logica filosofica*, in F. D'Agostini-N. Vassallo (a cura di), *Storia della filosofia analitica*, Einaudi, Torino 2002, pp. 112-156.
- Sartor, Giovanni, *Informatica giuridica. Un'introduzione*, Giuffrè, Milano 1996.
- Sartor, Giovanni, *Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione*, Clueb, Bologna 1992.
- Tripodi, Paolo, *La logica filosofica di Georg Henrik von Wright fra Wittgenstein e Carnap*, "Rivista di Filosofia", 3, 2002, pp. 429-458.
- van der Torre, Leon-Yao-Hua Tan, *Contrary-to-Duty Reasoning with Preference-Based Dyadic Obligations*, "Annals of Mathematics and Artificial Intelligence", 27, 1999, pp.
- Van Eck, Jan, *A System of Temporally Relative Modal and Deontic Predicate Logic and Its Philosophical Applications*, Rijksuniversiteit te Groningen, 1981.
- Volpe, Giorgio, *A Minimalist Solution to Jørgensen's Dilemma*, "Ratio Juris", 12, 1999, pp. 59-79.

- von Wright, Georg Henrik, *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, “Acta Philosophica Fennica”, 21, 1968.
- von Wright, Georg Henrik, *Deontic Logic*, “Mind”, 237, 1951, pp. 1-15.
- von Wright, Georg Henrik, *Deontic Logic: A Personal View*, “Ratio Juris”, 1, 1999, pp. 26-38.
- von Wright, Georg Henrik, *Introduzione*, a: G. Di Bernardo (a cura di), *Logica deontica e semantica*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 35-37.
- von Wright, Georg Henrik, *Logical Studies*, Routledge and Kegan Paul, London, 1957.
- von Wright, Georg Henrik, *Norme, verità e logica*, “Informatica e diritto”, 3, 1983, pp. 5-87.
- von Wright, Georg Henrik, *On the Logic of Norms and Actions*, in R. Hilpinen (a cura di), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht 1981, pp. 89-107.
- von Wright, Georg Henrik *Proposizioni normative condizionali*, “Epistemologia”, 6, (2) 1983, pp. 187-200.
- von Wright, Georg Henrik, *Is There a Logic of Norms?*, “Ratio Juris”, 3, 1991, pp. 265-283.
- von Wright, Georg Henrik, *The Logic of Practical Discourse*, in R. Klibansky (a cura di), *Contemporary Philosophy. A Survey*. Vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 141-167.
- Ziemia, Zdzisław, *Deontic Logic*, Appendice a: Z. Ziemiński, *Practical Logic*, PWN-Polish Scientific Publishers, Warszawa-Dordrecht 1976, pp. 360-430.